

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 18/12/2025

FATTO

IL ricorrente, nello svolgere le proprie difese, afferma: (i) di essere stato segnalato “a sofferenza” in Centrale dei Rischi dall’intermediario convenuto; (ii) che il debito oggetto di segnalazione è contestato dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Per tali ragioni chiede all’Arbitro la cancellazione del suo nominativo dalla centrale Rischi (CR) in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Giudice Ordinario. Solo in sede di memorie di replica il ricorrente eccepisce la non corretta valutazione da parte dell’intermediario della complessiva posizione economica e finanziaria, ragion per cui chiede la cancellazione della iscrizione anche per difetto del presupposto sostanziale. L’intermediario, tempestivamente costituitosi, afferma la correttezza del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il cliente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni “a sofferenza” disposte dall’intermediario in Centrale dei Rischi poiché effettuate nonostante la contestazione del debito, relativo al contratto di finanziamento per cui è stata effettuata l’iscrizione, innanzi all’Autorità Giudiziaria. Dalla analisi della documentazione parrebbe non potersi muovere censure alla condotta dell’intermediario che, correttamente e come da visura agli atti, ha segnalato il rapporto in Centrale Rischi come “contestato”. Di poi, è doveroso precisare che la pendenza di un giudizio davanti al Giudice Ordinario, riguardante la

contestazione del crediti/debito, non determina *ex se* la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischii; l'Arbitro può intervenire a favore del cliente solo qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti formali e sostanziali utili a rendere legittima la segnalazione (notifica del preavviso di segnalazione e valutazione della condizione economica e finanziaria del debitore). Il ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione sulla regolarità della notifica del preavviso di segnalazione, limitandosi, con le sole memorie di replica, a contestare il presupposto sostanziale, ossia la mancata valutazione da parte dell'intermediario della posizione economica e finanziaria complessiva. Su tale ultima questione all'Arbitro è preclusa qualsiasi indagine in quanto la relativa eccezione è stata sollevata tardivamente. Sono chiare, sul punto, le Disposizioni ABF – Sez. VI, par. 1: “[...] *Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. L'intermediario può a sua volta trasmettere una memoria di controreplica entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni*”.

Nell'interpretare detta disposizione i Collegi territoriali hanno largamente condiviso l'orientamento secondo cui sono da considerarsi inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove (anche sotto il solo profilo della *causa petendi*), in violazione del principio del contraddittorio.

Quindi, concludendo, al Collegio è preclusa, nel presente procedimento, ogni valutazione sulla correttezza o meno della valutazione della condizione economica e finanziaria del debitore da parte dell'intermediario in quanto la eccezione “denunciante” il mancato rispetto della detta condizione sostanziale per l'iscrizione il CR è stata proposta solo con le memorie di replica mentre, per risultare tempestiva, doveva esser contenuta nelle difese sviluppate con il ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE